



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 24694/PROD.COMM.
Rif. prot. 015146 dd. 11/08/2006

Trieste, 20 settembre 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, articolo 7
Somministrazione/vendita alimenti da
parte di cittadina albanese.

Si fa riferimento alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Si premette innanzi tutto che, per quanto concerne l'attività di vendita dei *prodotti alimentari*, nonché *l'iscrizione al REC ai fini della somministrazione*, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 29/2005, continuano a trovare applicazione in regime di *prorogatio ex articolo 110*, comma 17, i regolamenti regionali di cui ai Decreti Presidenziali n. 146 dd. 7 maggio 1999 e n. 149 dd. 4 maggio 2001 (si aggiunge per inciso che nel settore della somministrazione si ritiene ancora vigente, per le parti compatibili con la nuova disciplina, anche il DPGR 02277/1977).

E' proprio l'articolo 4 del citato decreto 146/1999, come modificato dal successivo decreto 256/1999, a disporre che i corsi abilitanti all'iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della legge 287/1991, però conclusi entro il 31 dicembre 1999, sono validi anche ai fini di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), della L.R. 8/1999 (ora articolo 7 della L.R. 29/2005), mentre la norma derogatoria di fonte primaria di cui alla L.R. 13/2000, articolo 13, comma 48, la quale rendeva valida l'iscrizione al REC anche ai fini del commercio di prodotti alimentari, è stata abrogata dalla L.R. 29/2005, articolo 113, comma 1, lettera m).

E' ben vero che l'articolo 7, comma 2, lettera b), della nuova normativa, in maniera inequivocabilmente esplicita compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito ai fini dell'iscrizione REC per la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari.

Nel caso di specie però non ricorre nemmeno il requisito della professionalità biennale ai fini della vendita, pertanto il soggetto potrà far valere, alla luce del quadro giuridico fin qui prospettato, l'iscrizione al REC, e non il mero superamento dell'esame seppur con esito positivo, legittimante la **sola** somministrazione di alimenti e bevande.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr/